

Fatto Diritto P.Q.M. Massima

Giudice di pace Brindisi 31/05/2018 n. 1052

R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Giudice di Pace di Brindisi  
sentenza 31 maggio 2018, n. 1052  
Giudice di Pace Merico

### **Svolgimento del processo**

Con atto di citazione ritualmente notificato alla , gli attori, evocavano in giudizio la suddetta compagnia aerea per vederla condannare al risarcimento dei danni subiti per colpa della cancellazione del volo (omissis...), senza che agli stessi venisse fornita alcuna possibilità di riprotezione sul primo volo utile successivo e il rimborso del prezzo del biglietto.

Rilevavano

che il detto volo era compreso all'interno di altri voli da Brindisi a Milano Bergamo e Milano Bergamo/Porto, cancellato, nonché il ritorno Porto Milano Malpensa e Milano Malpensa Brindisi.

La cancellazione del volo Milano Bergamo/Porto costringeva gli attori a rinunciare al viaggio in Portogallo.

Chiedevano il pagamento della somma di Euro. 3.002,73 di cui Euro. 800,00 (Euro. 400,00 ciascuno) a titolo di compensazione pecuniaria ex art 7 Reg. CE 261/04; Euro. 207,73 a titolo di rimborso delle spese sostenute a causa della cancellazione; Euro. 2.000,00 (Euro. 1000,00 ciascuno) a titolo di importo supplementare per i gravi disagi causati agli attori

Si costituiva la compagnia convenuta che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore della giurisdizione irlandese nonché il rigetto della domanda. La causa è stata istruita con prove documentali. All'udienza del 09/03/18, previa precisazione delle conclusioni e discussione, veniva trattenuta per la sentenza.

### **Motivi della decisione**

La domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

Si rileva che ai fini della individuazione del Giudice competente è importante, visto che molti dei voli - soprattutto con compagnie low cost- sono svolti da vettori non italiani, verificare se per il viaggiatore vi sia la possibilità di convenire la compagnia aerea responsabile del ritardo in Italia.

In base alle recente pronuncia della Corte di Giustizia Ue, sez. IV, 9 luglio 2009, C-204/2008 è il Giudice del luogo di partenza o atterraggio del volo aereo è competente a conoscere della richiesta di compensazione pecuniaria basata sul contratto di trasporto aereo, per cui basta che il viaggiatore sia atterrato o decollato da un aeroporto della penisola italiana per convenire in Italia la compagnia aerea straniera.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione. La convenuta Società oltre a chiedere il difetto di giurisdizione del Giudice italiano ha ammesso le proprie responsabilità rilevando di avere offerto ante causam la somma di Euro. 800,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni causati agli attori nonché la somma di Euro. 300,00 per spese legali.

Si rileva che così come previsto e disciplinato dalla normativa Comunitaria: - Regolamento (CE) n. 261/04 dell'11/2/04 entrato in vigore in Italia il 17/2/05, che ha abrogato e sostituito il previgente regolamento (CE) n.295/91, che disciplina, oltre al negato imbarco dipendente da overbooking, anche la cancellazione del volo e il ritardo prolungato. Tale normativa prevede che, nei casi di negato imbarco e di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto, cumulativamente: - al rimborso del prezzo del biglietto e, se del caso, al volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, oppure ad un volo alternativo verso la destinazione finale da prendere immediatamente o in una data successiva di suo gradimento, oppure ad un volo verso un aeroporto diverso da quello prenotato e, in tal caso, con il rimborso delle spese di trasferimento dall'aeroporto di arrivo a quello per il quale era stata effettuata la prenotazione; - ad una somma di denaro per il mancato imbarco che, deve qualificarsi come risarcimento determinato forfettariamente; - all'assistenza, consistente in pasti e bevande, sistemazione alberghiera, trasporto per il luogo di sistemazione, due chiamate telefoniche o messaggi via telex o fax o posta elettronica. A tutto ciò non ha ottemperato la Società (i , ) e, pertanto, la stessa va condannata al pagamento, in favore degli attori, della somma di Euro. 800,00 (Euro. 400,00 ciascuno) a titolo di compensazione pecuniaria ex art 7 Reg. CE 261/04; Euro. 207,73 a titolo di rimborso delle spese sostenute a causa della cancellazione; Euro. 1.000,00 (Euro. 500,00 ciascuno) a titolo di importo supplementare per i gravi disagi causati agli attori. Il tutto per l'importo complessivo di Euro. 2.002,73

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell'attività processuale svolta. La sentenza è esecutiva ex lege.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace dell'Ufficio di Brindisi, definitivamente pronunciando nella controversia tra i soggetti di cui in epigrafe, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto condanna i , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di (omissis...) e (omissis...) della somma di Euro 1001,36 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda 01/10/17 fino al soddisfo; 2) condanna, altresì, la suddetta convenuta al pagamento delle spese processuali in favore degli attori che liquida nella complessiva somma di Euro 936,00, di cui Euro 136,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Depositata in Cancelleria il 31/05/2018